

CONTRATTO ASI N.

Codice Unico di Progetto (CUP) n.

Codice Identificativo Gara (CIG) n.

Servizio di supporto tecnico-logistico al BSC di Malindi

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**), con sede in Via del Politecnico s.n.c. – 00133 - ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Dott.

E

..... con sede legale in, - con capitale sociale interamente versato €=, versato , iscritta al Registro delle Imprese di al n. – Codice Fiscale n. e Partita IVA n., rappresentata da..... nella sua qualità di (che agisce in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) costituito con con sede legale in,, - con capitale sociale €= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di al n. - Codice Fiscale n., Partita IVA n., rappresentata da..... nella sua qualità di)

nel seguito definite anche Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) e/o Assuntore.



Il presente Contratto consta:

- di n.32 articoli per complessive pagine
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. pagine;
- di un ADDENDUM per complessive n. pagine con allegato il Documento “Gestione del personale locale operante presso il “Broglia Space Center (BSC) di Malindi” in Kenia per complessive n. pagine.

INDICE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del contratto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Piano dei lavori
ART. 5	Prezzo
ART. 6	Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare
ART. 7	Penalità e trattenute
ART. 8	Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9	Oneri fiscali
ART. 10	Fidejussioni
ART. 11	Responsabilità dell’Assuntore
ART. 12	Subcontraenti, consulenti e fornitori



ART. 13	Documentazione
ART. 14	Organizzazione dell' ASI
ART. 15	Organizzazione dell' Assuntore
ART. 16	Commissione di verifica di conformità/collaudò
ART. 17	Garanzia
ART. 18	Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
ART. 19	Beni posti dall' ASI a disposizione dell' Assuntore
ART. 20	Materiali di provenienza estera
ART. 21	Cessione del Contratto – Cessione del Credito
ART. 22	Permessi e autorizzazioni
ART. 23	Trasporti e assicurazioni
ART. 24	Comunicazioni e corrispondenza
ART. 25	Modifiche – Innovazioni e Varianti
ART. 26	Recesso unilaterale dell' ASI
ART. 27	Risoluzione del contratto
ART. 28	Causa di forza maggiore
ART. 29	Regime di segretezza
ART. 30	Assicurazioni sociali
ART. 31	Sospensione dei lavori
ART. 32	Normativa e Foro Competente

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

PREMESSE

- Il BSC – Centro Spaziale “L. Broglio” di Malindi (Kenia), che si tro-



va in zona equatoriale in territorio keniano, è articolato su un Segmento Marino ed un Segmento Terrestre e si estende su un area di circa 3,5 ettari sulla costa dell'Oceano Indiano a circa 32 km da Malindi, a nord della città di Malindi nella contea di Kilifi.

- Il Segmento Terrestre comprende una serie di fabbricati in muratura ed in legno adibiti sia ad alloggi che a servizi, un porticciolo per l'attracco dei natanti di collegamento con le piattaforme e 3 Stazioni di Terra (sistemi d'antenna). Il centro è collegato con l'Italia mediante la rete di scambio dati ASI-net.
- Il Segmento Marino è composto da piattaforme ancorate a circa 4 miglia al largo del BSC, collegate al Segmento Terrestre mediante imbarcazioni. La piattaforma principale – denominata S. Marco – inizialmente destinata al lancio, è integrata da due piattaforme di controllo a circa un miglio di distanza (Santa Rita 1 e 2); completano il Segmento Marino due piccole piattaforme che ospitano i generatori di energia elettrica.
- Il BSC si trova in località non servite da infrastrutture pubbliche, e provvede autonomamente alla produzione di servizi di base, quali la generazione di energia elettrica e di acqua potabile e di lavanda per le proprie necessità. Il Centro è collegato con la rete telefonica pubblica keniana mediante ponte-radio.
- con l'Accordo intergovernativo Italia-Kenia del 14 marzo 1995, di durata quindicennale, è stata disciplinata l'attività del BSC - Base di lancio e controllo Satelliti San Marco - Malindi, Kenia, che prevede la possibilità di effettuare attività di lancio ed acquisizione satelliti, di



telerilevamento e di formazione sia in loco sia in Italia;

- il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 e, in particolare, l'art. 16, comma 3, ha affidato ad ASI la responsabilità della gestione del BSC, subentrando all'Università di Roma "La Sapienza";
- con il Decreto MIUR 13 novembre 2003, n. 1927/Ric., il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasferito dall'Università "La Sapienza" di Roma ad ASI la gestione del BSC di Malindi a partire dal 01.01.2004, provvedendo inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo Italia-Kenia del 14.03.1995, a designare la medesima Agenzia Spaziale Italiana quale ente incaricato ad assolvere gli obblighi di parte italiana di cui all'accordo medesimo;
- con riferimento al BSC, in data 23.12.2003 è stato sottoscritto l'accordo tra ASI e Università "La Sapienza" di Roma sotto l'egida del MIUR, con il quale ASI, in ottemperanza al citato D.M. n. 1927/Ric., ha assunto dal 01.01.2004 la responsabilità gestionale del BSC, assumendone i connessi oneri finanziari, impegnandosi le parti a sottoscrivere successivamente il testo definitivo della Convenzione ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 128/2003;
- la Convenzione definitiva tra ASI ed Università di Roma "La Sapienza", sottoscritta il 17.06.2004, è volta a garantire tutte le forme più idonee di collaborazione tra le due Amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonché forme di cooperazione nella gestione, con l'impegno da parte di ASI di assicurare continuità di lavoro al personale operante presso la Base;
- con nota DODI2/19/1AVOL.XVII(100) del 30.11.2004, il Kenia, ai



sensi dell'art. V del citato Accordo intergovernativo, ha riconosciuto il subentro di ASI all'Università di Roma nella gestione del Progetto San Marco;

- nel Joint Steering Committee Italia - Kenia del 28.03.2008, e nel successivo dell'11.12.2008, nelle more dell'implementazione e del rinnovo dell'Accordo intergovernativo medesimo, si è deciso di prorogarne la validità fino al 31.12.2011 e successivamente, mediante altri atti di proroga, fino al 31.7.2016.
- In data 21.3.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'ASI con delibera n. 42 ha approvato l'iniziativa relativa alla Gestione Logistica del BSC di Malindi e il Direttore Generale con successivo decreto n. del..... ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e art. 95 comma 3 del Codice degli Appalti (D.lgs.n. 50/16 del 18.4.2016) e di tutte le leggi e norme di riferimento.
- l'Assuntore nella fase di gara, prima dell'affidamento di cui sopra, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la Base di Malindi, con proprio personale qualificato e con un Ingegnere iscritto all'albo ed è pertanto edotto delle caratteristiche tecniche e logistiche della base stessa e di ogni circostanza che possa avere influenza sulle attività oggetto del presente contratto.
- l'Assuntore ha provveduto ad effettuare una ricognizione dettagliata del sistema integrato di gestione del supporto logistico al Centro basato su piattaforma COSWIN che contiene tutte le informazioni riguardo agli immobili, agli impianti e alle infrastrutture contenute nonché



alle procedure di manutenzione ordinaria, ai processi di acquisizione di beni e servizi e alle giacenze di magazzino.

- la predetta procedura di gara e' stata effettuata e si è chiusa
- L'Assuntore è stato selezionato in seguito alle valutazioni della Commissione di aggiudicazione ed alle verifiche di conformità della procedura e l'ASI ha proceduto all'assegnazione del contratto con
- *che con la mandataria ha comunicato ad ASI il dettaglio sulla ripartizione percentuale su base annuale delle prestazioni/attività oggetto del presente contratto.*

RITENUTO che, per consentire una migliore gestione del contratto e per rispondere alle normative italiane e keniana in relazione agli adempimenti di natura fiscale, è opportuno procedere ad una suddivisione delle attività contrattuali per attribuirne formalmente le competenze ed i compensi tassabili in ciascuno dei due paesi, anche tenendo conto dei criteri evidenziati dall'Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate - nella nota n.105287 del 10 settembre 2013 ricevuta - protocollo Asi n.007634 - il 10 settembre 2013.

L'Amministrazione ha, infatti, sostenuto che "se in sede contrattuale vengono individuati criteri oggettivi dettagliati e specifici per la ripartizione del corrispettivo tra i diversi servizi sarà possibile assoggettare ciascuna prestazione ad Iva secondo il criterio di territorialità per essa previsto".



PRESO ATTO del citato parere e considerato che, per consentire una migliore gestione rispondente alle normative fiscali applicabili in Italia e in Kenia, si è proceduto già in fase di gara ad una ricognizione delle attività contrattuali sulla base del luogo di effettuazione delle stesse, in modo da poter imputare le attività di specifica pertinenza all'Assuntore – casa madre- qualora le attività siano rese in Italia e le attività di specifica pertinenza alle stabili organizzazioni in Kenia, per le attività ivi rese.

TENUTO CONTO di quanto sopra, il presente contratto prevede tale impostazione e distinzione di attività *e l'ASI si riserva di procedere alla stipula eventualmente predisponendo due separati atti contrattuali, sottoscritti dalle stesse Parti firmatarie ASI e, distinti in modo che ciascun contratto contenga la descrizione analitica delle attività, espletate rispettivamente in Italia e in Kenia, i relativi corrispettivi (assoggettati alla relativa imposta) e la totalità delle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto contrattuale tra le parti stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali applicabili.*

I due contratti saranno complementari, senza che in alcun modo l'oggetto degli stessi, in termini di prestazioni, obbligazioni e quant'altro, possa considerarsi una duplicazione.

PRESO ATTO che:

- l'Assuntore dovrà, come previsto dalla normativa, costituire una stabile organizzazione in Kenia per operare nel paese. Tale stabile organizzazione fatturerà secondo le modalità più avanti definite.



- Stante la mancanza di accordo contro le doppie imposizioni, si potrebbe verificare l'ipotesi di una richiesta di pagamento di imposta da parte delle Autorità keniane anche sulla parte delle attività e/o degli ambiti già assoggettati ad imposizione in Italia, in quanto ivi rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa in essere, dando luogo quindi ad una doppia imposizione.
- Per quanto sopra detto, il governo del Kenia può richiedere il pagamento di VAT, withholding tax e ogni altra tassa applicabile sia all'impresa che ai singoli dipendenti che lavorino presso il BSC di Malindi, anche se già corrisposta dai singoli o dall'impresa in Italia.

PRESO ATTO altresì che, per quanto sopra detto nel merito di un'ipotesi di doppia imposizione:

1. ASI ha comunicato tale eventualità in fase di gara, nella parte di definizione della base d'asta soggetta a ribasso, affinché l'Assuntore ne tenesse conto nell'analisi dei rischi economici e finanziari connessi all'offerta.
2. ASI corrisponderà il prezzo del contratto indicato all'art. 5, assoggettato agli oneri fiscali di cui all'art. 9, comprendenti l'IVA italiana per le attività rese e rilevanti in Italia e l'imposta locale per le attività rese e rilevanti in Kenia, secondo la distinzione riportata al medesimo articolo 5.

Per quanto sopra detto,

SI CONCORDA che:



- a) resterà a carico dell'Assuntore ogni altra tassa richiesta in Kenia per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio, nonché eventuali imposte sulle persone fisiche italiane che lavorino in Kenia nell'ambito del contratto;
- b) il pagamento delle ultime due rate dell'importo contrattuale di cui all'art. 5, corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 6, è subordinato alla consegna da parte dell'Assuntore di formale attestazione di aver assolto tutti gli obblighi e gli adempimenti fiscali nel paese ospitante;
- c) Si terrà conto di eventuali nuove condizioni dell'accordo internazionale Italia/Kenia, che possano generare un incremento di costi per il contraente, in un contesto normativo notevolmente diverso e più gravoso rispetto a quello esistente al momento della procedura selettiva che ha portato all'affidamento del contratto. In tale circostanza l'ASI si riserva di valutare la possibilità di tener conto dei maggiori costi per il contraente conseguenti ad un nuovo regime fiscale, fermo restando comunque il principio dell'invariabilità dell'onere complessivo del contratto.

CONSIDERATO, infine, l'Accordo Italia – Kenia, attualmente in vigore fino al

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. L'ASI affida all'Assuntore, che accetta alle condizioni di seguito specificate, lo svolgimento del servizio di supporto tecnico-logistico all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del BSC Malindi, Kenia.

Le prestazioni oggetto del contratto sono articolate come sotto indicato e saranno effettuate su una superficie complessiva di ca. mq. 35.000 - di cui ca. mq. 6.000 coperti e ca. mq. 29.000 scoperti. Le prestazioni da effettuare consistono, principalmente, nelle seguenti attività (da effettuare sui segmenti di terra e marino):

- A. Servizi gestionali e tecnici ed attività diversificate e di supporto operativo relative agli immobili, impianti e infrastrutture siti nel BSC – Centro Spaziale “L. Broglio”;
- B. Servizi di manutenzione ordinaria e servizi di conduzione relativi agli immobili, impianti e infrastrutture siti nel BSC – Centro Spaziale “L. Broglio”;
- C. Servizi generali.



Le prestazioni di cui al punto al punto A potranno essere svolte sia nel territorio italiano che nel territorio Keniano; mentre invece quelle di cui ai punti B e C saranno svolte esclusivamente in Kenia.

Alle attività ordinarie a prezzo fermo e fisso di cui sopra (denominato canone), si aggiungono le attività straordinarie a rimborso costi con tetto di spesa (suddivise in 4 categorie denominati plafond).

Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Assuntore, nello svolgimento delle attività sopra elencate, si avvarrà tra l'altro di personale keniano, addetto alle diverse sezioni e servizi della base. Le normative e modalità di riferimento per la gestione del personale suddetto sono riportate nel Documento "Gestione del personale locale operante presso il BSC di Malindi", allegato e parte integrante del presente contratto.

- 2.2.** Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati, alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata e al succitato Addendum con allegato il Documento "Gestione del personale locale operante presso il BSC di Malindi", prot. N DC-COT-2016-003 Rev. 2 del 21/01/2016.

L'Assuntore si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 3

DURATA DEL CONTRATTO



3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e avrà durata di 48 mesi a partire dalla Riunione iniziale (KO), da tenersi entro 30 giorni dalla stipula.

3.2 Il contratto prevede un periodo iniziale e il periodo di servizio di 48 mesi, in particolare:

1) PRESA IN CARICO: periodo della durata di 30 giorni precedente la riunione iniziale (KO), durante il quale l'Assuntore si affiancherà al precedente gestore con lo scopo di prendere in carico la gestione e la conduzione della Base di Malindi. Tale periodo è escluso dal periodo di servizio e si conclude con la redazione del verbale di consegna in occasione del KO;

2) SERVIZIO: periodo dalla Riunione iniziale (KO), con il Verbale di Consegna fino alla scadenza del contratto.

3.3 L'ASI si riserva la possibilità di esercitare l'opzione di successivi rinnovi annuali sino ad un massimo di n. 4 (quattro) rinnovi totali, con preavviso scritto di almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di rinnovo resta inteso che l'Assuntore dovrà assicurare la continuità del servizio.

3.3 L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad eseguire le anche attività relative ai successivi rinnovi.

Nel caso in cui L'ASI non proceda al rinnovo, il contratto, a seguito di apposita comunicazione da parte dell'ASI, avrà termine e l'Assuntore non avrà alcunché a pretendere nei confronti dell'ASI, fatto salvo il diritto, previo accertamento della Commissione di verifica di conformità/collaudato, alla liquidazione delle rate maturate e li-



quidabili relative al periodo autorizzato.

Pertanto nel caso l'ASI non intenda procedere al rinnovo, l'Assuntore ed i suoi subappaltatori termineranno i lavori al termine del periodo autorizzato. Tale termine, nella suddetta evenienza, costituirà la data di conclusione delle attività e degli obblighi contrattuali.

In tale caso non sarà applicato quanto disposto al successivo articolo "Recesso unilaterale dell'ASI".

L'ASI, al termine del contratto compresi gli eventuali rinnovi, acquisirà tutta la documentazione tecnica, i materiali e le prestazioni relativi alla parte di attività commissionate e realizzate.

3.5 I rinnovi del periodo contrattuale saranno regolamentati da apposito Atto. In tale occasione sarà effettuato l'aggiornamento delle condizioni economiche, sulla base dell'indice Istat relativo all'aumento del costo della vita.

3.6 L'ASI si riserva di esercitare eventualmente l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASI.

ARTICOLO 4

PIANO DEI LAVORI

4.1 L'Assuntore si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza a quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e si impegna a



verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI.

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O), da tenersi entro trenta giorni dalla stipula del contratto:

4.2.1) Riunione Iniziale	T0
4.2.2) Riunione di Avanzamento n. 1	T0 + 3 mesi
4.2.3) Riunione di Avanzamento n. 2	T0 + 6 mesi
4.2.4) Riunione di Avanzamento n. 3	T0 + 9 mesi
4.2.5) Riunione di Avanzamento n. 4	T0 + 12 mesi
4.2.6) Riunione di Avanzamento n. 5	T0 + 15 mesi
4.2.7) Riunione di Avanzamento n. 6	T0 + 18 mesi
4.2.8) Riunione di Avanzamento n. 7	T0 + 21 mesi
4.2.9) Riunione di Avanzamento n. 8	T0 + 24 mesi
4.2.10) Riunione di Avanzamento n. 9	T0 + 27 mesi
4.2.11) Riunione di Avanzamento n. 10	T0 + 30 mesi
4.2.12) Riunione di Avanzamento n. 11	T0 + 33 mesi
4.2.13) Riunione di Avanzamento n. 12	T0 + 36 mesi
4.2.14) Riunione di Avanzamento n. 13	T0 + 39 mesi
4.2.15) Riunione di Avanzamento n. 14	T0 + 42 mesi
4.2.16) Riunione di Avanzamento n. 15	T0 + 45 mesi
4.2.17) Riunione Finale	T0 + 48 mesi.

ARTICOLO 5

PREZZO



5.1 Il prezzo complessivo, per tutta la durata di 48 mesi, che l'ASI verserà all'Assuntore per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del contratto, è pari a €.....= (+IVA e/o imposta locale) di cui:

a) €= (+ IVA e/o imposta locale), quale importo totale a prezzo fermo e fisso.

b) €= (+IVA e/o imposta locale), quale tetto massimo di spesa totale, soggetto a rimborso costi per i plafond.

5.1.1 Il prezzo di cui sopra sarà *ripartito tra i componenti del RTI secondo quanto riportato nella comunicazione citata in premessa.*

L'ASI corrisponderà il pagamento di quanto sopra riportato secondo il disposto dell'articolo 6 del contratto, applicando l'imposta corrispondente sulla base della suddivisione delle attività e della corretta imposizione fiscale associata.

In ogni caso resta inteso quanto indicato in premessa nel merito dell'imposizione fiscale.

Il suddetto importo complessivo è composto, per ogni annualità, dalle presenti prestazioni/attività:

1) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti del BSC (canone per manutenzione preventiva e servizi generali); l'importo annuo del contratto principale è pari a € (+IVA e/o imposta locale) di cui € a carico ed € a carico (nel caso di RTI)



Sulla base della ripartizione contenuta nel Capitolato Tecnico e in conformità con la distinzione delle attività e prestazioni di cui all'art. 2.1, si concorda quanto segue nell'ambito dei servizi del **punto 1**:

1.1 Servizio tecnico logistico:

Punto A) - Servizi gestionali e tecnici ed attività diversificate e di supporto operativo relative agli immobili siti nel BSC – Centro Spaziale “L. Broglio”:

Importo totale annuo pari ad **Euro** relativo alle attività svolte sia in Italia che in Kenia, il cui dettaglio è contenuto nei Capitoli 5 e 6 del Capitolato Tecnico allegato al contratto e qui riportato sinteticamente:

- 1) Implementazione e Gestione del Sistema Informativo.
- 2) Verifica e Aggiornamento dello Stato di Consistenza e dell'inventario dei beni del BSC
- 3) Servizi tecnici comprendenti:
 - l'ingegnerizzazione degli interventi finalizzati alla programmazione ottimale delle attività manutentive;
 - la redazione di idoneo piano di manutenzione ordinaria;
 - attività tecnico-amministrative.

In particolare, sulla base della rilevanza territoriale, così come definita dalla normativa fiscale applicabile ed unicamente al fine di determinare la corretta applicazione dell'IVA Italiana e della relativa imposta Keniota, l'importo per i servizi di cui al presente punto A) dovrà essere inteso come:

- a) Attività territorialmente rilevanti in Italia e quindi soggette ad IVA Italiana, da applicarsi sull'imponibile annuo pari ad **Euro**,



laddove le suddette attività sono svolte in Italia per **Euro**
e sono svolte in Kenia per **Euro**, ma quest'ultime sono rile-
vanti ai fini fiscali in Italia;

- b) Attività territorialmente rilevanti anche in Kenia, il cui importo corri-
sponde a quota parte dell'importo di cui al punto a), quindi soggette alla
relativa imposta Keniota da applicarsi sull'imponibile annuo pari ad
Euro

**Punto B) - Servizi di manutenzione ordinaria relativi agli immobili e
Servizi di Conduzione degli impianti siti nel BSC – Centro Spaziale “L.
Broglia”**

Importo totale annuo pari ad **Euro**

In particolare, sulla base della rilevanza territoriale, così come definita dalla
normativa fiscale applicabile ed unicamente al fine di determinare la corretta
applicazione dell'IVA Italiana e della relativa imposta Keniota, l'importo per
i servizi di cui al presente punto B) dovrà essere inteso come totalmente rile-
vante, dal punto di vista territoriale, in Kenia e quindi soggetto alla relativa
imposta keniana per un imponibile annuo pari ad **Euro**

Punto C) - Servizi generali :

Importo totale annuo pari ad **Euro**

L'importo totale annuo relativo ai servizi di cui al punto C) è così suddiviso:

1. Importo annuo per il **servizio di sanificazione e di igiene e sanità** pari
ad **Euro**
2. Importo annuo per il **servizio di manutenzione delle aree verdi** pari ad
Euro
3. Importo annuo per il **servizio pulizie** pari ad **Euro**



4. Importo annuo per il **servizio gestione mensa** pari ad **Euro**;
5. Importo annuo per il **servizio trasporto** pari ad **Euro**;
6. Importo annuo per il **servizio di lavanderia, stiratura e rammendatura** pari ad **Euro**;
7. Importo annuo per il **servizio di gestione rifiuti** pari ad **Euro**;
8. Importo annuo per il **servizio di vigilanza e controllo accessi** pari ad **Euro**

In particolare, sulla base della rilevanza territoriale, così come definita dalla normativa fiscale applicabile ed unicamente al fine di determinare la corretta applicazione dell' IVA Italiana e della relativa imposta Keniota, l'importo totale annuo per i servizi di cui al presente punto C) dovrà essere inteso come:

- a. Importo annuo per le attività territorialmente rilevanti in Kenia e quindi soggette alla relativa imposta Keniota, pari ad **Euro**
- b. Importo annuo pari ad **Euro**, che corrisponde alla quota parte dell'importo di cui al punto a), relativo alle attività di cui ai punti 6 e 7 svolte in Kenia (Servizi di lavanderia, stiratura e rammendatura e Servizi di gestione rifiuti) ma territorialmente rilevanti in Italia e quindi soggette ad IVA Italiana.

RIEPILOGO per(*distinguere nel caso di rti*):.

- i. L'importo totale delle attività, sopra identificate e svolte in Italia, è pari ad **Euro** annui;
- ii. L'importo totale annuo delle attività, sopra identificate e svolte in Kenia è pari ad **Euro**.....

2) Plafond per attività di Manutenzione Straordinaria, di Emergenza, di



Messa in Sicurezza degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture del BSC nonché per manutenzione migliorativa e/o attività diversificate così come descritte nel Capitolato Tecnico al Capitolo 6 suddiviso in Mano d'opera (€50.000,00) e fornitura di materiali, attrezzature e parti di ricambio (€350.000,00). Su di essi verrà praticata una offerta con ribasso percentuale sul prezzario standard ASSISTAL per quanto concerne la Mano d'opera e una percentuale di mark-up sul rimborso delle fatture relative alla fornitura di materiali, attrezzature e parti di ricambio. Inoltre questo plafond contiene una riserva di €50.000,00 per le compensazioni all'Assuntore per i costi del personale Keniano previste dal documento DC-COT-2016-003 – Gestione del Personale Locale del BSC.

- importo annuo massimo pari a € **450.000,00** (+imposta locale).

Le prestazioni svolte direttamente da saranno compensate come segue:

- per quanto concerne il “time” con un ribasso del ...% sulle tariffe Assistal,
- per quanto riguarda materiali, attrezzature e parti di ricambio con un mark up del%.

Le attività affidate a ditte locali, a seguito di autorizzazione a fatturare ricevuta da ASI, saranno compensate con un mark-up del% sull'importo autorizzato da ASI per i lavori.

3) Plafond per la fornitura/nolo di attrezzature e mezzi speciali per la manutenzione e conduzione degli impianti, gestione magazzino e spedizioni,

importo annuo massimo pari a €**130.000,00** (+imposta locale).



Le attività citate saranno distinte nel modo seguente: (nel caso di RTI e con le percentuali ivi indicate per la ripartizione all'interno del RTI).

Le prestazioni saranno compensate come segue:

- per le forniture/nolo di attrezzature e mezzi speciali con un mark up del%,

4) Plafond per Servizi di Ingegneria (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, nonché per manutenzione migliorativa e/o attività diversificate così come descritte nel Capitolato Tecnico al Capitolo 6),

- importo annuo massimo pari a € **60.000,00** (+IVA)

Le prestazioni saranno compensate come segue:

- per quanto concerne i servizi di cui sopra con un ribasso percentuale del% rispetto alla tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti, approvata con legge 143/49 e s.m.i.,

5) Plafond per per l'acquisto di medicinali per la clinica del BSC e per i pasti offerti da ASI alla Polizia del Kenia che presidia il sito,

- importo annuo massimo pari a €**80.000,00** (+imposta locale).

Le prestazioni saranno compensate come segue:

- per medicinali, con un mark up del%,

6) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

importo annuo massimo pari a € 80.000,00 (+IVA e/o imposta locale)



Relativamente ai punti dal 2) al 5) l'ASI è impegnata nell'ambito del tetto massimo di spesa complessivo. Sono ammesse compensazioni nell'ambito delle singole voci di spesa sopra dette.

Per quanto relativo alla rilevanza territoriale, così come definita dalla normativa fiscale applicabile ed unicamente al fine di determinare la corretta applicazione dell'IVA Italiana e della relativa imposta Keniota, le attività e le forniture di cui ai plafond sopra indicati ai punti 2),3),4) e 5) sono considerate come segue:

- le attività e le forniture di cui ai plafond 2), 3) e 5) sono rilevanti solo in Kenia e quindi i relativi importi devono essere assoggettati solo ad imposta keniota;
- le attività e le forniture di cui al plafond 4 sono rilevanti solo in Italia e quindi i relativi importi devono essere assoggettati solo ad IVA italiana;
- gli oneri di cui al punto 6 sono attività da intendersi nel modo seguente:
 - Attività relativa alla Sicurezza svolta in Kenia e riconducibile all'immobile pari al 100% di 80.000,00 (Solo IVA keniana e No IVA italiana)

5.2 Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI all'Assuntore secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

5.3 A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, l'Assuntore ha presentato la fidejussione di cui all'art. 10.1 seguente.

5.4 ASI è disposta a corrispondere il prezzo del contratto indicato al presen-



te art. 5, assoggettato agli oneri fiscali di cui all'art. 9, comprendenti l'IVA italiana per le attività rese e rilevanti in Italia e l'imposta locale per le attività rese e rilevanti in Kenia, secondo la distinzione sopra riportata.

5.5 Resta inteso, come concordato in premessa, che:

- a) resterà a carico dell'Assuntore ogni altra tassa richiesta in Kenia per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio, nonché eventuali imposte sulle persone fisiche italiane che lavorino in Kenia nell'ambito del contratto;
- b) il pagamento delle ultime due rate dell'importo contrattuale di cui all'art. 5, corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 6, è subordinato alla consegna da parte dell'Assuntore di formale attestazione di aver assolto tutti gli obblighi e gli adempimenti fiscali nel paese ospitante.

ARTICOLO 6

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all'articolo 5.1.

6.1 La fatturazione verso l'Agenzia Spaziale Italiana, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto in termini di valore totale, di tempistiche, di responsabilità (nel caso di RTI: *e di valore pro-quota spettante alle due società che partecipano al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese*), sarà effettuata dall'Assuntore secondo le seguenti modalità:



- a) la società “casa madre”fatturerà le attività riconducibili ad essa stessa, direttamente all’Agenzia Spaziale Italiana;
- b) la società “casa madre”..... emetterà fatture verso l’Agenzia Spaziale Italiana in parte anche tramite la sua Stabile Organizzazione presente in Kenia, fermo restando che le attività fatturate nella presente modalità devono essere attività riconducibili alla Stabile organizzazione.

L’ASI corrisponderà il pagamento del canone (cui verrà applicata l’imposta corrispondente sulla base di quanto prescritto all’art.5, in merito alla suddivisione delle attività ed alla corretta imposizione fiscale associata) nel modo seguente:

- a) € (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui € (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed € (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI della fattura relativa all’evento di cui al punto 4.2.2).
- b) € (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui € (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed € (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI della fattura relativa all’evento di cui al punto 4.2.3).
- c) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui € (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed € (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI della fattura re-



lativa all'evento di cui al punto 4.2.4)

- d) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.5)
- e) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.6)
- f) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.7)
- g) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.8)
- h) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura re-



lativa all'evento di cui al punto 4.2.9)

- i) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.10)
- l) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.11)
- m) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.12)
- n) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.13)
- o) €€..... (+IVA e/o imposta locale), *(nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....)* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura re-



lativa all'evento di cui al punto 4.2.14)

p) €€..... (+IVA e/o imposta locale), (nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.15)

q) €€..... (+IVA e/o imposta locale), (nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.16)

r) €..... (+IVA e/o imposta locale), (nel caso di RTI: di cui €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di..... ed €..... (+IVA e/o imposta locale) a carico di.....) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.17).

NEL CASO DI RTI Le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria.

6.1.1 In relazione alle rate suindicate la modalità di fatturazione sarà la seguente:

6.1.1.1 Con riferimento alla Società, per i servizi indicati:

A) Saranno emesse da..... nei confronti di ASI le fatture aventi ad oggetto :



- 1) **Servizi di tipo A)** svolti in Italia e territorialmente rilevanti in Italia ai sensi della normativa IVA Italiana imponibile pari ad **Euro** annui.
- B) Saranno emesse dalla Stabile Organizzazione Keniota di..... le fatture aventi ad oggetto:
- 1) **Servizi di tipo A)** svolti in Kenia e territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi della normativa IVA Italiana; imponibile pari ad **Euro** annui.
- 2) **Servizi di tipo B)** svolti in Kenia e territorialmente non rilevanti in Italia ai sensi della normativa IVA Italiana; imponibile annuo pari ad **Euro**
- 3) **Servizi di tipo C)** svolti in Kenia e territorialmente non rilevanti - ad eccezione dei servizi di lavanderia, stiratura e rammendatura e dei servizi di gestione rifiuti - in Italia ai sensi della normativa IVA Italiana; imponibile pari ad **Euro** annui.
- C) Saranno emesse da..... fatture per un importo totale pari alla sola IVA italiana relative ad alcune specifiche tipologie di servizi che, sulla base di quanto previsto dalla normativa IVA Italiana, sono territorialmente rilevanti in Italia se pur svolte completamente in Kenia. In particolare:
- 1) Servizi di tipo A) svolti in Kenia e territorialmente rilevanti in Italia ai sensi della normativa IVA Italiana; (la relativa imposta sarà calcolata su un imponibile di **Euro** annui);
- 2) Servizi di tipo C) svolti in Kenia e territorialmente rilevanti in Italia ai sensi della normativa IVA Italiana; (la relativa imposta sarà calcolata su un imponibile totale di **Euro** annui costituito dal importo riconosciuto per il servizio di lavanderia, stiratura e rammendatura – pari ad **Euro** e per il servizio di gestione rifiuti – pari ad **Euro**).



6.2 Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a), b), c), d), e), f), g), i), l), m), n), o), p), q), saranno emesse successivamente ed in conformità della comunicazione inviata dal Responsabile del Procedimento all'Assuntore, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento Lavori da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto dell'ASI e dell'Assuntore in occasione degli eventi di cui agli art. 4.2.2), 4.2.3), 4.2.4), 4.2.5), 4.2.6), 4.2.7), 4.2.8), 4.2.10), 4.2.11), 4.2.12), 4.2.13), 4.2.14), 4.2.15), 4.2.16) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto.

6.3 Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.h), e 6.1.r) corrispondenti alle scadenze biennali del contratto, saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione all'Assuntore effettuata dal Responsabile del Procedimento, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento Lavori da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto e della successiva verifica da parte della Commissione di Verifica di conformità/Collaudò ai sensi dei successivi artt. 14 e 16, sul positivo completamento, da parte dell'Assuntore del relativo evento di cui ai punti 4.2.9) e 4.2.17) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico allegato al presente contratto.

6.4 Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento dell'ASI con lettera o fax entro 20 giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati. Per le comunicazioni di cui sopra sono comunque ammessi mezzi equivalenti.

6.5 L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento



ad opera del Direttore dell'esecuzione del contratto, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Di tale decisione l'Assuntore sarà informato per iscritto, dal Responsabile del Procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.

6.6 Il Contraente si impegna ad emettere fattura nel modo seguente:

1. Per quanto relativo alle fatture relative alle attività rilevanti in Italia e assoggettate ad imposta italiana, le fatture saranno emesse in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal DM 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 co. 210 l. 244/2007 . La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (CUP ove previsto), il Codice Identificativo Gara (CIG), i dati riferimento SAL (Stato Avanzamento Lavori) nonché le ulteriori informazioni specificate dal DM n. 55/2013, quali: Codice univoco Ufficio, Indicazione del RUP.

2. Per quanto relativo alle fatture relative alle attività rilevanti in Kenia ed assoggettate ad imposta keniana, le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI *da ciascuna impresa del RTI tramite la mandataria in 1 originale e 5 (cinque) copie* e dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG). *Ciascuna impresa componente il RTI* comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i



corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento *a ciascuna impresa del RTI* sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'impresa presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.

6.7 I pagamenti successivi al primo saranno sospesi qualora, in caso di subappalto autorizzato, non vengano trasmesse, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal contraente medesimo ai subappaltatori. L'Assuntore, inoltre, si obbliga ad autorizzare i subappaltatori a fatturare gli importi di propria competenza entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione a fatturare da parte dell'ASI all'Assuntore stesso. Conseguentemente si obbliga a corrispondere gli importi dovuti ai subappaltatori entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione dell'importo di propria spettanza ed a seguito del pagamento da parte dell'ASI.

6.8 Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b), punti 2),3),4),5) è subordinato alla presentazione, da parte dell'Assuntore, della seguente documentazione:

- Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale.
- Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati di pagamento.
- Documentazione di accettazione.
- Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.



Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, documentazione della banca o istituto di credito, attestante il tasso di cambio €valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.

6.9 Il pagamento del prezzo a rimborso costi relativo ai plafond di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 nonché del prezzo per gli oneri per la sicurezza di cui al punto 6 dell'articolo 5.1.b), da corrispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della relativa fattura a seguito della comunicazione inviata dal Responsabile del Procedimento all'Assuntore, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento Lavori da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto dell'ASI e dell'Assuntore, verrà corrisposto trimestralmente in occasione del pagamento delle rate relative al prezzo fermo e fisso di cui all'art. 5.1.a.

Nel caso fossero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa, gli importi residui potranno essere utilizzati in occasione della liquidazione delle parti a rimborso costo successive.

Nel caso invece fossero presentate fatture per un importo superiore ai suddetti tetti massimi di spesa, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione delle parti a rimborso costo successive.

6.10 I pagamenti delle fatture dell'Assuntore saranno effettuati dall'ASI entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di ricezione delle stesse. Ai fini dell'art.4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e ss.mm.ii, gli interessi di mora decorrono automaticamente senza che sia necessaria la costituzione in mora dal trentunesimo (31) giorno dalla ricezione della fattura.



ARTICOLO 7

PENALITA' E TRATTENUTE

Durante la validità del contratto l'Assuntore dovrà garantire la gestione ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività, al monitoraggio dei processi e ai livelli di servizio di conduzione e manutenzione degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture. In caso di ritardi e/o di inadempienze si applicheranno le penali e le trattenute come sotto riportato in modo distinto per tipologia di attività/servizio. La procedura di valutazione e applicazione delle penali e delle trattenute prevede che, ogni due anni, in occasione degli eventi di cui all'art. 4.2.9) e 4.2.17), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ASI, rilevata la sussistenza delle condizioni dei ritardi e delle inadempienze, trasmetta la propria relazione in merito al Responsabile del Procedimento per l'inoltro della stessa alla Commissione di verifica di conformità/Collaudò. Quest'ultima, esprime il proprio parere per iscritto al Responsabile del Procedimento, che nell'ambito delle proprie competenze, sulla base dei pareri così espressi e motivati commina le penali e le trattenute, decurtandone l'importo dalla rata di riferimento.

PENALI PER RITARDO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

7.1 Nel caso in cui l'Assuntore sia in ritardo rispetto ai tempi previsti di completamento di tutte quelle attività dettagliate nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alle attività relative alla Presa in Ca-



rico del Sistema Informativo COSWIN, alla Verifica dello Stato di Consistenza e dell'Inventario dei beni del BSC, alla Consegna della Documentazione prevista dal Capitolato Tecnico con particolare riferimento al Piano di Manutenzione Preventiva Annuale, nonché alle Attività Tecnico Amministrative e sempre che il ritardo non costituisca motivo di applicazione del successivo art. 27, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

Nel caso in cui si registri un ritardo nello svolgimento di attività ritenute essenziali per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sull'ammontare di cui sopra, nella misura dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

- 7.2** L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno proposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, accertati e valutati dalla Commissione di verifica di conformità/Collaudo sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa, e verificati dal Responsabile del Procedimento, che li comunicherà all'Assuntore nei modi e nei tempi di cui all'art. 6.4.
- 7.3** L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare all'Assuntore gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ri-



tardo verificatosi.

- 7.4** In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.

TRATTENUTE PER INADEMPIENZE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 7.5** Nell'ambito dello svolgimento delle attività contrattuali da parte dell'Assuntore, qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto ASI per i casi elencati da a) ad t) al paragrafo 8.15 del Capitolato Tecnico riscontri mancanze e/o deficienze nello svolgimento del servizio tali da costituire inadempienza e qualora queste non possano ascrivere a cause di forza maggiore debitamente documentate dall'Assuntore o a cause indipendenti dalla volontà dello stesso come nel caso previsto all'art. 27.1 lettera g), il Responsabile del Procedimento, considerate le valutazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ASI e della Commissione di verifica di conformità/collaudato, comunica all'Assuntore la determinazione di applicare integralmente o parzialmente le trattenute per le inadempienze contestate, dettagliatamente descritte nel Capitolato stesso al per. 8.15.
- 7.6** Nel caso indicato alla lettera a) del citato paragrafo 8.15 del Capitolato Tecnico, l'Assuntore è tenuto al pagamento di una trattenuta pari a allo 0,15‰ dell'importo contrattuale a corpo per la prima ora di ritardo o frazione di ora e pari allo 0,30‰ dell'importo contrattuale a corpo per



ciascuna ora di ritardo o frazione di ora successiva alla prima oltre eventuali danni.

- 7.7** Nel caso indicato alla lettera b) del citato paragrafo 8.15 del Capitolato Tecnico, l'Assuntore è tenuto al pagamento di una trattenuta pari a allo 0,25‰ dell'importo contrattuale a corpo per il primo giorno di ritardo o frazione di giorno successivo al termine prescritto e pari allo 0,50‰ dell'importo contrattuale a corpo per ciascun giorno di ritardo o frazione di giorno successivo al primo oltre eventuali danni.
- 7.8** Nei casi di cui dalla lettera c) alla lett. s) del citato paragrafo 8.15 del Capitolato Tecnico, l'Assuntore è tenuto al pagamento di una trattenuta pari a all' 1% dell'importo contrattuale a corpo per la quantità minima d'indisponibilità citata per ciascuno dei punti menzionati fino al valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto. Nel caso di cui alla lett. t) l'ASI potrà procedere sia a una trattenuta da determinarsi da parte del DEC/RUP che alla risoluzione in danno del contratto.
- 7.9** Le trattenute proposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto ASI, accertate e valutate dalla Commissione di verifica di conformità/Collaudò e verificate, in base alle percentuali indicate, dal Responsabile di Procedimento dell'ASI, sono comunicate all'Assuntore con i modi ed i mezzi di cui al precedente art. 6.4. L'Assuntore può presentare le proprie controdeduzioni con istanza inviata al Responsabile di Procedimento dell'ASI, corredando l'istanza con la necessaria documentazione giustificativa delle ragioni per la non applicabilità o la par-



ziale applicabilità delle trattenute; l'iter procedurale sopra descritto viene in tal caso reiterato per la decisione finale.

ARTICOLO 8

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

- 8.1** L'Assuntore non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all'art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
- 8.2** Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato con D. Lgs. 192/2012.

ARTICOLO 9

ONERI FISCALI

- 9.1** Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico all'Assuntore. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
- 9.2** Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. che sarà corrisposta dall'ASI. Per le attività territorialmente rilevanti in Kenia si applica la normativa fiscale ivi vigente e la relativa imposta locale.

ARTICOLO 10

FIDEJUSSIONI



10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, l'Assuntore deve prestare una fidejussione assicurativa o bancaria di primario istituto di credito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs.50/2106 e con le modalità dell'art.93, commi 2 e 3, tenendo conto del beneficio della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria, prevista ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016 in caso di imprese in possesso della certificazione di qualità.

Tale fidejussione dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale.

10.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D.Lgs.50/2016. In particolare al termine di ciascun anno, l'Assuntore potrà procedere allo svincolo della quota parte dell'importo della fideiussione previsto nel contratto, determinato proporzionalmente all'erogazione delle prestazioni.

10.3. Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.



ARTICOLO 11

RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE

- 11.1** L'Assuntore si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per conto terzi attività aventi lo stesso oggetto del contratto, come specificato nel Capitolato Tecnico.
- 11.2** L'Assuntore esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.
- 11.3** L'Assuntore è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subappaltatori.
- 11.4** L'Assuntore si dichiara completamente edotto di quanto risulta dai piani e dalle specifiche e si obbliga ad assumere la responsabilità della corretta riuscita della fornitura ed in particolare della bontà dei materiali e delle lavorazioni.
- L'avvenuta approvazione da parte dell'ASI di disegni, specifiche o di qualsiasi altro documento prodotto dall'Assuntore non potrà giustificare omissioni o l'esistenza di particolari costruttivi e di assieme dimostratisi in seguito difettosi, incompleti o non conformi alle disposizioni contrattuali.
- 11.5** L'Assuntore non assume responsabilità per danni o lesioni subite dal personale dell'ASI o che agisce per conto dell'ASI, presso i propri impianti. L'ASI si impegna a fornire tutta la documentazione a tale scopo richiesta dall'Assuntore e le relative assicurazioni.



- 11.6** L'Assuntore si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di antimafia.
- 11.7** L'Assuntore e' tenuto, ad inserire, per quanto di competenza, le norme generali applicate dall'ASI ai subappaltatori, consulenti e fornitori nei contratti con i propri subappaltatori, consulenti e fornitori nonché a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l'ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 136/2010.
- 11.8** L'Assuntore si impegna a condurre le attività oggetto del presente contratto anche in accordo con la normativa locale vigente in Kenia. L'Assuntore è pertanto tenuto alla conoscenza ed al rispetto di tutte le normative e dovrà operare in accordo alle leggi, regolamenti, decreti e disposizioni locali.
- Oltre a quanto sopra menzionato saranno a carico dell'Assuntore anche gli obblighi ed oneri diversi indicati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 8.6.
- 11.9** L'Assuntore dovrà procedere all'assunzione della manodopera locale attualmente impegnata presso la base alle condizioni previste nei vigenti Accordi intergovernativi e secondo le modalità stabilite nel Documento "Gestione del personale locale operante presso il "Broglia Space Center (BSC) di Malindi".
- 11.10** Considerato che il rapporto di lavoro tra l'Italia ed i dipendenti keniani, nell'ambito del Progetto San Marco e quindi presso il BSC, è vincolato al rispetto dell'Accordo Intergovernativo che, in termini gene-



rali, attribuisce in capo all'ASI quale Ente esecutore dell'Accordo una serie di obblighi e responsabilità sull'addestramento del personale locale, sull'informazione dei piani di assunzione del personale locale, il loro impiego e così via, l'Assuntore deve ottemperare tale obbligo "internazionale" di addestrare ed impiegare personale keniano implementando, rispettando e facendo rispettare da chiunque si trovi ad operare come datore di lavoro presso il BSC le regole di cui sopra, che devono essere contenute nei contratti individuali.

11.11 In particolare, l'Assuntore dovrà impegnarsi:

1. ad accettare, formalmente ed esplicitamente, con modalità operative che saranno stabilite, il Recognition Agreement, in quanto soggetto diverso dall'ASI che opera nell'ambito del Progetto San Marco, a titolo di affidatario dei servizi logistici, diventando datore di lavoro;
2. ad accettare tutte le condizioni giuridico - economiche previste dal Collective Bargaining Agreement (CBA) e dallo STAFF Manual vigenti (i cui rinnovi saranno periodicamente negoziati con la controparte sindacale);
3. ad assumere la responsabilità di tutto il personale locale che opera all'interno della base afferente l'oggetto del contratto (e cioè: n. 186 impiegati) al momento dell'aggiudicazione della gara, assicurandone la continuità e impegnandosi a non rescindere i suddetti contratti individuali per tutta la durata contrattuale, se non per i giustificati motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso;



4. a rispettare ed a far rispettare le regole contenute nei citati documenti contrattuali tra l'ASI ed il Governo del Kenia (Recognition Agreement, CBA etc.), anche ad eventuali ditte terze che dovessero introdurre e/o utilizzare personale locale all'interno del Centro;
5. a farsi carico del rispetto di quanto prescritto dall'Occupational Health & Safety Act 2007, con riferimento alla formazione dei dipendenti, le visite mediche etc..
6. a tener conto dell'anzianità maturata dagli stessi dipendenti presso il BSC con gestione ASI, nel trattamento giuridico ed economico dei dipendenti locali e nel loro inquadramento, rispettando quanto stabilito dai contratti collettivi sugli scatti di anzianità, passaggi di livello e di ruolo etc.
7. ad assicurare, nel caso di necessità di nuovo personale, il rispetto di quanto stabilito dalle procedure interne per il reclutamento del personale locale al BSC (bandi interni, bandi esterni privilegiando i territori circostanti la base etc.) e di quanto stabilito dai contratti collettivi per l'inquadramento, trattamento salariale etc. - dando evidenza all'ASI delle procedure di reclutamento.

11.12 Al fine di stabilire le modalità operative per ottemperare a tutto quanto stabilito nel precedente par. 11.11; l'Assuntore firmerà, contestualmente al presente contratto un Addendum sulla gestione del personale locale del BSC, all'interno del quale saranno meglio specificati gli obblighi predetti e le modalità di adempimento e che, unitamente al citato Documento "Gestione del personale locale operante presso il



BSC di Malindi”, prot. N.del....., sarà parte integrante del presente contratto.

- 11.13** Resta inteso che l’ASI presterà tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall’Assuntore per quanto sopra, ivi compresa la necessaria informazione da fornire alla controparte sindacale keniana circa la contrattualizzazione, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro in essere, del personale locale.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI

(L’affidamento in subappalto è in ogni caso subordinato all’eventualità che il Contraente all’atto dell’offerta abbia indicato la terna dei subappaltatori, i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare in conformità all’art. 105 del Codice e secondo quanto definito nel Capitolato Tecnico al paragrafo 8.16)

12.1 SUBAPPALTO

Per i servizi compresi nel contratto è ammesso il subappalto nei casi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi indicate.

- 12.2** L’Assuntore dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente



saranno sospesi.

12.3 Per quanto concerne i subappaltatori è fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, è fatto obbligo al contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il contraente si atterrà al disposto dell'art. 105 comma 7 per tutto quanto ivi disposto da fornire all'ASI.

12.4 In ogni caso restano in capo all'Assuntore le responsabilità e gli obblighi come sotto indicati, in particolare:

- a) L'Assuntore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- b) L'Assuntore è responsabile, in solido con il subappaltatore, degli adempimenti di quest'ultimo sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- c) L'Assuntore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'ASI, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di cui all'art. 105 comma 17 del DLgs 50/16.
- d) L'Assuntore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'ar-



articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

- e) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- f) Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità dell'Assuntore, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori e fornitori.

12.2 CONSULENTI

12.2.1 L'Assuntore potrà avvalersi, nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L'Assuntore deve sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonché fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse.

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta il Responsabile del Procedimento dell'ASI esprimerà il proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dall'Assuntore con i Consulenti.

12.2.2 Qualora venissero coinvolti nelle attività contrattuali istituti universitari si applica, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, l'articolo



66 del DPR n.382 del 11/7/80.

12.3 FORNITORI

Nell'ambito dell'utilizzo del prezzo contrattuale l'Assuntore deve sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento dell'ASI il nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la descrizione dell'oggetto della fornitura.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta l'ASI emetterà il proprio parere.

ARTICOLO 13

DOCUMENTAZIONE

L'Assuntore si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nel Capitolato Tecnico nei tempi e secondo le modalità ivi indicati.

L'Assuntore si impegna a rendere disponibile all'ASI, presso gli impianti ove l'attività si svolge, la documentazione tecnica di lavoro, ed a fornire copia, su richiesta.

L'Assuntore è tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per un periodo quinquennale dall'accettazione del certificato di verifica di conformità/collaudato.

ARTICOLO 14

ORGANIZZAZIONE DELL'ASI



- 14.1** L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività, si avvarrà di un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale si interfacerà internamente con il Responsabile del Procedimento, con gli uffici tecnici ed amministrativi, con quelli responsabili della gestione degli impianti scientifico operativi del BSC e con il BSC ASI Manager.
- 14.2** Per la gestione delle attività presso il BSC il Direttore dell'esecuzione del contratto, si interfaccia con il Responsabile del Contraente sia in Italia che residente in loco.
- 14.3** L'ASI, nell'ambito del contratto, al fine di garantirne la correttezza dell'esecuzione, si avvarrà del Responsabile del procedimento, il quale oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore Art. 31 D.Lgs. 50/2016) e nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio del contratto. In particolare con riferimento al citato articolo, il Responsabile del Procedimento "cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo", dispone il pagamento rilasciando apposito certificato di pagamento compilato sulla base dello stato di avanzamento lavori presentato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, commina le penali come da art. 7.
- 14.4** Il Responsabile del Procedimento coordina anche i rapporti tra i Direttori dell'esecuzione del contratto di ambo le parti in caso di controversia.

ARTICOLO 15

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSUNTORE

- 15.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, l'Assuntore si avvarrà di un unico interlocutore, il Responsabile di Programma/Program Mana-



ger per l'intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell'organizzazione nei riguardi dell'ASI individuando anche le esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio.

- 15.2** Il Responsabile di Programma/Program Manager avrà sede in Italia e sarà la figura ufficialmente responsabile della gestione del Contratto presso l'Assuntore. Avrà la piena responsabilità gestionale e tecnica del Contratto. Garantirà il funzionamento dei meccanismi di coordinamento della struttura e costituirà l'interfaccia unica verso il Direttore dell'esecuzione del contratto ASI.
- 15.3** Per la gestione ed il coordinamento delle attività presso il BSC di Malindi l'Assuntore si avvarrà del Service Manager. Quest'ultimo è il responsabile per l'Assuntore delle attività operative, ha come sede di lavoro il BSC e riporta per gli aspetti contrattuali al Responsabile di Programma/Program Manager in Italia.
- Per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla gestione del BSC e del personale in sito riporta all'ASI BSC Manager e prende da questo tutte le direttive operative e procedurali.

ARTICOLO 16

COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO

- 16.1** L'ASI nominerà una Commissione di verifica della conformità/collaudò, la cui regolamentazione è prevista dal Disciplinare "Veri-



fica di conformità e collaudo dei contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana” che si riunirà al termine di ogni biennio contrattuale, in occasione degli eventi 4.2.9 e 4.2.17 ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, avente i seguenti compiti:

- a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dall’Assuntore in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
- b) verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- c) esprimere il proprio parere in merito all’applicazione delle penali e liberazione delle trattenute di cui all’art. 7, inviandolo per iscritto al Responsabile del Procedimento;
- d) accertare i pagamenti effettuati;
- e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è previsto l’intervento della Commissione;
- f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli relativi a: sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore;
- g) autorizzare lo svincolo della fideiussione alla chiusura del contratto, per la parte restante dopo lo svincolo progressivo fino all’80% dell’importo contrattuale secondo il disposto del citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.



Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di verifica della conformità/collaudo si interfaccia con il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI e con il Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 17

GARANZIA

17.1 Nell'ambito delle attività del contratto relative alla conduzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture laddove l'Assuntore debba provvedere a riparazioni, sostituzioni o simili come previsto dal Capitolato Tecnico, approvvigionandosi di materiali, componenti e parti di ricambio, garantisce che la fornitura sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico al contratto e che l'oggetto della fornitura sia certificato ed omologato secondo necessità e non abbia difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli assiemaggi.

L'Assuntore si impegna ad acquisire le garanzie da parte dei propri Fornitori e delle Case Costruttrici.

L'Assuntore si impegna inoltre a trasferire tutte le garanzie e/o contratti di manutenzione in corso al momento della conclusione del presente contratto.

17.2 Per la garanzia si applica inoltre quanto disposto agli artt. 1667-1670 c.c. e al "Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'ASI", documento ND-CTR-2015-001 approvato dal CDA con deliberazione n. 133/2015 del 23.6.2014.

La garanzia cui l'Assuntore è tenuto per le difformità ed i vizi



dell'opera si estingue dopo decorsi due anni dal giorno della consegna.

- 17.3** Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, sarà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.
- 17.4** L'ASI darà notizia all'Assuntore, a mezzo fax, entro 30 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nella fornitura relativa alle attività del contratto.
- 17.5** Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento dei difetti.
- 17.6** La garanzia non si estende ai danni che possono derivare alla fornitura, anche parziale, dopo la consegna della stessa all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente medesimo.
- 17.7** La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione della fornitura oggetto del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente punto 17.1.
- 17.8** Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso le sedi dell'Assuntore che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare.



ARTICOLO 18

PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

18.1 L'Assuntore dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte.

Il personale dell'Assuntore impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall'ASI, previa valutazione del curriculum vitae e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

ARTICOLO 19

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

19.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l'ASI e l'Assuntore, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura dell'Assuntore.

L'Assuntore non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.



L'Assuntore sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.

19.2 Le spese d'imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico dell'Assuntore.

19.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, l'Assuntore sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.

L'Assuntore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

ARTICOLO 20

MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

20.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto dell'Assuntore, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali. L'Assuntore si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate eventualmente necessarie per le attività del contratto.

Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente, che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappal-



tatori.

ARTICOLO 21

CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

- 21.1** Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/16. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 21.2** E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/16, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dall'Assuntore opportuna comunicazione scritta all'ASI, che si riserva di accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione dell'Assuntore stesso.
- 21.3** Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di



legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

ARTICOLO 22

PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

22.1 E' fatto obbligo all'Assuntore di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto. L'Assuntore tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

Resta inteso che ASI, in quanto referente presso il governo del Kenia fornirà all'Assuntore tutto il supporto in loco per quanto sopra, relativamente ai rapporti con le autorità e gli Enti governativi coinvolti.

ARTICOLO 23

TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

23.1 L'Assuntore effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant'altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nel Capitolato Tecnico.

Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico dell'Assuntore.

23.2 L'Assuntore ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto della fornitura di cui al Capitolato Tecnico contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.

L'Assuntore sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assi-



curazione che scadono, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.

23.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 23.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati all'Assuntore ai sensi dell'art. 19.

23.4 Inoltre il Contraente ha stipulato apposita polizza di assicurazione n. _____ con _____, per responsabilità civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa, con il massimale di € 5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a persone o cose da incidenti verificatisi nell'esecuzione del servizio, anche se non direttamente provocati dal proprio personale.

L'esistenza della polizza, debitamente quietanzata, è stata presentata in data dal Contraente all'Agenzia prima della stipula del Contratto.

ARTICOLO 24

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

24.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

24.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico s.n.c. - 00133 ROMA



all'attenzione del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto;

per l'Assuntore

.....

.....

.....

all'attenzione del Responsabile di Programma/Program Manager.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 25

MODIFICHE - INNOVAZIONI E VARIANTI

- 25.1** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall'ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 106 del Codice – D.Lgs. 50/2016.
- 25.2** Nel corso dell'esecuzione del contratto l'ASI può aumentare o diminuire il servizio e il Contraente è tenuto all'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla normativa vigente, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Oltre questo limite l'appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.



ARTICOLO 26

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

26.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione all'Assuntore via PEC, con preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali l'ASI prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua la verifica di conformità/collaudo definitiva, verificando la regolarità dei servizi o delle forniture.

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare all'Assuntore, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via PEC e su istruzioni dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI e l'Assuntore.

26.2 A condizione che l'Assuntore si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

26.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà l'Assuntore di tutte le spese e gli impegni che l'Assuntore medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che terrà conto della parte del contratto già eseguita e valuterà, attraverso accertamento congiunto del Direttore dell'esecuzione del contratto e della Commis-



sione di verifica di conformità/Collaudò, la congruità della documentazione presentata dall'Assuntore. L'ASI, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà l'Assuntore per il tramite del Responsabile del Procedimento.

- 26.4** L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale.
- 26.5** **Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche, l'ASI si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del citato D.Lgs.**

ARTICOLO 27

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 27.1** L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni dell'Assuntore, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a) secondo il disposto dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
 - c) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
 - d) sopravvenuta inadeguatezza dell'Assuntore ad eseguire il contratto;



- e) sottoposizione dell'Assuntore a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- f) violazione della Legge Antimafia;
- g) per eventuali modifiche intergovernative che modifichino, rispetto alla attuali condizioni, la gestione della Base Spaziale o, comunque, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative (sia italiane che keniane) non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
- h) Nel caso che l'Assuntore non si presenti nel giorno stabilito per l'inizio del servizio del presente contratto, oltre il termine perentorio concessogli, l'ASI avrà il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- i) Per quanto disposto all'art. 7.1, qualora l'importo della penale applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto;
- j) Per quanto disposto all'art. 7.8 qualora l'importo della trattenuta applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.

27.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi



a credito dell'Assuntore, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico dell'Assuntore medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale.

L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

27.3 Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

27.4 Il contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 verrà risolto di diritto senza che il Contraente possa vantare alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste-Italiane SpA.

ARTICOLO 28

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

28.1 L'Assuntore dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da



parte dell'Assuntore e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia dell'Assuntore ai conseguenti benefici.

28.2 In base alla citata comunicazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile del Procedimento che dopo la valutazione della Commissione, accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento all'Assuntore entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare all'Assuntore gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause soprammenzionate, l'ASI ed l'Assuntore concorderanno le misure necessarie.

L'Assuntore, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

ARTICOLO 29

REGIME DI SEGRETEZZA



- 29.1** L'Assuntore ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
- 29.2** Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dall'Assuntore e dai suoi Subcontraenti, in ogni caso previa autorizzazione dell'ASI.
- 29.3** Nell'ambito dell'Accordo Intergovernativo Italia/Kenia citato in premessa, l'Assuntore può essere di volta in volta autorizzato allo scambio di dati ed informazioni con gli Enti coinvolti ed i loro contraenti, secondo le modalità indicate nel contratto.

ARTICOLO 30

ASSICURAZIONI SOCIALI

- 30.1** L'Assuntore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori, tenendo conto che per quanto concerne la tutela dei lavoratori keniani è obbligatorio procedere alla stipula delle relative assicurazioni esclusivamente con compagnie assicurative riconosciute dal governo keniano.



ARTICOLO 31

SOSPENSIONE DEI LAVORI

31.1 L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a tempo determinato in qualsiasi momento i lavori oggetto del contratto. In tale caso l'ASI è tenuta a darne comunicazione all'Assuntore via fax, cui farà seguito conferma a mezzo lettera raccomandata A.R.

I termini della sospensione decorrono dal 10° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione via fax.

31.2 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni da convenirsi tra l'ASI e l'Assuntore.

Salvo il caso in cui la sospensione sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto dell'Assuntore, l'ASI sarà tenuta a rimborsare gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto della sospensione intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa presentata dall'Assuntore e nella misura ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento dopo aver preso atto del parere della Commissione di Verifica di conformità/Collaudò e di quello del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, prima di formalizzare le proprie determinazioni, è tenuto a sentire l'Assuntore.

ARTICOLO 32

NORMATIVA E FORO COMPETENTE



- 32.1** L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici - D.lgs.n. 50/16 e, ove applicabile, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell'ASI.
- Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato medesimo.
- 32.2** Tutte le controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del foro di Roma.

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

- a)** La Società dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it).
- b)** Tanto premesso, La Società, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. "Promessa dell'obbligazione del fatto del terzo", si impegna a:
- rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;



- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.
- c) L'inosservanza di tali impegni da parte di La Società costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. "Clausola risolutiva espressa", salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Roma,

L'Assuntore

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Anna Sirica

